

Invocata, per tassare, anche la cassa di espansione del Riello

## **LA FONDAZIONE LA VINCE SUL CONSORZIO DI BONIFICA**

Dovrà essere rimborsata di quanto ha pagato per i suoi immobili - I principii fissati dalla Commissione tributaria provinciale e validi per tutti gli immobili di Piacenza città.

Fondazione e Consorzio di bonifica di Borgonovo, 1 a 0. In Commissione tributaria ha vinto la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che non dovrà pagare il contributo preteso dal Consorzio per numerosi immobili di proprietà della stessa e situati a Piacenza città (Vie Gioia, della Ferma, Stradone Farnese, Gazzola, Sant'Eufemia e Santa Franca). In complesso, l'ente guidato dal dott. Giacomo Marazzi dovrà essere rimborsato della somma di 1600 euro circa, versati per il 2006. Al di là della somma in gioco, la decisione (Pres. Guidotti, rel. Giordanino) è importante perchè la Commissione tributaria ha elencato, con perfetta esaustività, i principii che regolano la materia.

"Gli immobili sia agricoli che urbani - è scritto nella dettagliata motivazione della sentenza tributaria - che si trovino nel perimetro di un'opera di bonifica di competenza statale e siano stati preventivamente individuati a mezzo di trascrizione nei registri immobiliari - con atto individuale notificato al proprietario, così che lo stesso ne abbia avuto indubbia contezza - sono soggetti a contributo a favore dei Consorzi di Bonifica, dovendosi presumere che sussista un beneficio diretto e specifico per il proprietario. In caso di opposizione del contribuente davanti al Giudice Tributario, il Consorzio non sarà tenuto a fornire la prova del beneficio ricavato dall'immobile, ma sarà onere del contribuente provare il contrario; quando invece si tratti di manutenzione e/o esercizio di opere di bonifica, o laddove - in particolare per gli immobili urbani - esiste un servizio di fognatura comunale, il Consorzio che abbia richiesto il pagamento del contributo, a fronte di contestazione del contribuente, deve provare che le opere eseguite apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, in rapporto causale e diretto con lo stesso, non valendo in tal caso la presunzione che le opere eseguite arrechino beneficio al bene incluso nel comprensorio di bonifica (ed anche nel perimetro di contribuenza), perchè grava sull'Ente creditore, secondo le usuali norme del contenzioso tributario, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria".

Nel caso della Fondazione, la Commissione ha rilevato che gli immobili di proprietà della stessa sono tutti situati all'interno del perimetro della bonifica urbana e suburbana di Piacenza di cui al D.M. 23.4.1932. "Va tuttavia rilevato - rileva ancora la Commissione tributaria di Piacenza - che tale Decreto non pare contenere elementi sufficienti a suffragare la prova del beneficio così come indicati dalla Suprema Corte. Comunque, la circostanza che tutti gli immobili per cui si dibatte

sono ubicati in zone servite da fognatura comunale, risulta essere assorbente di ogni altra disquisizione. Infatti tale circostanza, non contestata dal Consorzio, poichè consente la raccolta e lo smaltimento non solo delle acque reflue, ma anche di quelle superficiali, meteoriche e di lavaggio (G.U. n. 48 supp. Ord. Del 21.2.77, all. 4 Del. 4.2.77 Min. LL.PP.) porta inequivocabilmente alla conseguenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi solo con il Comune (Cass. s.u.civ. 8960/96). Infatti - prosegue la sentenza - non esiste disposizione di legge che attribuisca ai Consorzi di bonifica il compito di raccogliere, allontanare e addurre allo scarico finale le acque meteoriche defluenti dagli insediamenti civili. Compito che invece è proprio, secondo l'ordinamento giuridico, esclusivamente dell'Ente gestore del servizio di fognatura. Sarà tale Ente, qualora utilizzi gli impianti di bonifica, a dover contribuire alle spese consortili in proporzione al servizio ritratto".

Giungendo al caso della Fondazione, la Commissione ha rilevato che - seguendo gli enunciati principii - l'onere della prova sul beneficio competeva al Consorzio. E così la sua sentenza prosegue: "La qualcosa non sembra essere avvenuta, poichè l'Ente si limita ad elencazioni di opere sul territorio che apportano un beneficio di carattere generale, ma non diretto e concreto per gli immobili della ricorrente. La stessa perizia di parte non fornisce tale prova, poichè anch'essa si limita ad una generica elencazione di opere esistenti sul territorio, che apportano un beneficio di carattere generale, senza dimostrare la necessaria correlazione delle medesime con un beneficio diretto e concreto ritraibile dagli immobili per cui si controverte. La Commissione, pur riconoscendo il costante impegno dell'Ente a tutela della sicurezza idraulica dell'area in cui ricadono gli immobili, ritiene tuttavia non dimostrato che, in assenza delle opere esistenti e delle ultime costruite a cui si fa riferimento nella perizia (cassa di espansione del colatore Riello in località Farnesiana), l'acqua non regimata produrrebbe inevitabili e specifici allagamenti agli immobili in questione".

La Commissione ha così accolto il ricorso della Fondazione, con gli effetti economici per la stessa già illustrati.

Nel commentare la sentenza, la locale Confedilizia ha fatto rilevare che, fra le opere invocate dal Consorzio per sostenere la legittimità della sua pretesa contributiva su case e condominii della città, il Consorzio stesso ha incluso anche la cassa di espansione del colatore Riello in località Farnesiana, recentemente costruita. "E' capitato - dice la Confedilizia locale - quanto avevamo detto, e facilmente previsto. Rivolghiamo un appello ai Sindaci: state attenti a lasciarvi fare opere dal Consorzio, voi credete di fare bella figura e di non pagare niente, in realtà fate pagare ai vostri concittadini, ai quali in conseguenza di quelle opere - come è avvenuto a Ziano - il Consorzio di Borgonovo pretenderà di poter imporre contributi. E' proprio il caso di richiamare l'economista che diceva <Nessun pasto è gratis>. Pagano i cittadini".